

LXVI^a TORNATA

MERCOLEDI 13 MAGGIO 1925

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » Pag. 2468

Oratori:

CREDARO 2472
GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici* 2472
MORPURGO 2478

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » 2486

Oratori:

GALLINI 2494
MAZZIOTTI 2499
MILANO FRANCO D' ARAGONA 2496
VENZI 2486

(Svolgimento di una proposta di):

« Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali » 2466

Oratori:

FEDERZONI, *ministro dell'interno* 2467
GAROFALO 2466

Interrogazioni (Annuncio di) 2502

(Risposta scritta al senatore Fulci) 2503

Relazioni (Presentazione di) 2465, 2468

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2500

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e *interim* della guerra e della marina e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici,

dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto comando dell'esercito ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. Sitta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle casse di risparmio e dei Monti di pietà da erogare in opere di beneficenza e di pubblica utilità ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sitta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Bonazzi a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BONAZZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bonazzi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore d'Amelio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'AMELIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di Statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore d'Amelio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina eliminati entro il 30 giugno 1922 con alcune varianti ed aggiunte ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa del senatore Garofalo: « Modificazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611 concernente provvedimenti per la protezione degli animali ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del senatore Garofalo: « Modificazione al-

l'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, non si creda che io venga qui a proporre l'abolizione della vivisezione.... Forse sarebbe questo il mio segreto desiderio, ma appunto perchè segreto, non è il caso di rivelarlo.... Del resto sarebbe vano ogni mio sforzo in tale senso, perchè molti fisiologi e medici credono fermamente che la vivisezione sia necessaria al progresso della scienza.

Ho detto « molti » - non « tutti » - perchè ve ne sono anche, e non dei minori, che credono non comparabili gli effetti di tali esperimenti fra gli uomini e gli animali. Anche nel mondo scientifico, vi sono dunque due opposte opinioni sulla utilità della vivisezione.

Veramente, da un secolo e più, che questa pratica crudelissima è stata introdotta nella scienza e furono martoriati centinaia e centinaia di migliaia di poveri cani (perchè proprio il cane, il più intelligente, più affettuoso, più buono, fra gli animali, è una delle vittime preferite), la fisiologia avrebbe avuto il tempo di fare tutti i progressi che da quegli esperimenti si sarebbero potuti aspettare. Se qualche progresso della fisiologia possa attribuirsi al risultato di queste pratiche, io non so; e non so neppure se in medicina esse siano state utili per suggerire metodi di cura di qualche malattia. Ad ogni modo, io non ho competenza per risolvere tali questioni. Ammettiamo pure che la vivisezione sia necessaria in determinati casi per determinate ricerche; ma allora bisogna circoscriverla, bisogna permetterla soltanto in vista dello scopo che si vuole raggiungere. Insomma il punto su cui bisognerebbe intendersi, e per cui domando la modificazione dell'articolo 9 della legge presente sulla protezione degli animali (perchè noi abbiamo già una disposizione in questo senso), è questo: che non sia lecito a tutti, domandando semplicemente una licenza, di eseguire operazioni su animali, ma soltanto a professori, a direttori d'istituti scientifici superiori, i quali intendano di fare una ricerca avente uno scopo preciso.

In vero, tutte le volte che una legge fisiologica è stata scoperta e ben provata e dimostrata con ripetuti esperimenti, è del tutto inutile.

rinnovare gli esperimenti medesimi. Quando si è già percorsa una via, non si comincia di nuovo a cercare dove essa conduca. E così, qual'è il bisogno di ripetere uno studio già fatto? Il risultato si è già ottenuto, ed è inutile rinnovare l'esperimento.

Io sono molto lieto di aver trovato nella *Revue des deux mondes* una pagina del celebre fisiologo Charles Richet, il quale esprime precisamente la stessa idea. Il Richet dice: « Sembra che la vivisezione non debba adoprarsi in un corso classico che quando essa sia assolutamente indispensabile. Si ha il diritto, e anche il dovere, di fare tali sacrifici per l'acquisto di una verità scientifica che era ignota, quando questa possa recare qualche sollievo agli uomini; ma quando si tratta soltanto di *reiterare* una dimostrazione scientifica ben conosciuta, o una dimostrazione che si può fare sulla lavagna con un pezzo di gesso, io esito un poco ». Così conclude il Richet, ma leggendo fra le linee, si vede che egli non esita affatto, e che la sua conclusione logica sia che non si debbano in quel caso ripetere gli esperimenti.

Ora, a questo precisamente tende la modificazione da me raccomandata, dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1913: ad impedire la ripetizione di esperimenti già fatti il cui risultato è già un acquisto della scienza, e pertanto, di eseguire tali esperimenti come semplici illustrazioni di conferenze.

La conclusione sarebbe di applicare un maggior rigore nella concessione delle licenze, onde si evitino gli strazi ad animali, che con calda parola furono deplorati in quest'Aula, molti anni or sono, dal nostro collega defunto, il marchese Luigi Torrigiani (nella seduta del 5 dicembre 1910).

Non rileggo le sue parole perchè andrei troppo per le lunghe, ma esse sono tali da fare una grande impressione. Aggiungo che la mia proposta è confortata dal voto delle Società di zoofilia di Napoli e di Roma. In quest'ultima, recentemente, sotto la presidenza dell'onorevole Gallenga, furono domandate disposizioni restrittive della legge presente.

Io concludo: le crudeltà sugli animali che non possano condurre a un risultato utile, cioè ad una scoperta onde si possano trarre nozioni per la cura di qualche malattia, non deve essere tollerata in un paese civile. Mentre le Società

zoologiche lottano per impedirle nella infima plebe, conviene che si faccia cessare l'esempio contrario nelle sfere superiori e intellettuali della società. Non bisogna dimenticare, signori senatori, che dalla crudeltà sugli animali si passa facilmente alla crudeltà sugli uomini. Questa è la risposta che si può dare a coloro che dicono: Perchè occuparci della protezione degli animali, mentre vi sono tanti uomini che soffrono? L'osservazione non è seria: la protezione degli animali è un'estensione di quella che si deve all'uomo. I sentimenti di mitezza e di bontà debbono esservi per tutti gli esseri viventi, sensibili, tanto più per quelli a noi più vicini. È questo un segno di civiltà. Inquanto alla protezione degli uomini, spesso noi l'abbiamo domandata contro i malfattori abituali. Io che ho l'onore di parlarvi, ne feci oggetto per quattro o cinque volte dei miei discorsi in quest'Aula. I miei sforzi in tale senso furono finora vani... Vediamo se riesco almeno nella protezione degli animali! Del resto, come disse uno scrittore francese, coloro che oppongono una cosa all'altra, sono per tre quarti persone che non hanno alcun amore, nè per gli animali nè per gli uomini!

FEDERZONI, *ministro degli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si rende pienamente conto della importanza e della serietà delle ragioni di civiltà e di sentimento che hanno ispirato al senatore Garofalo la proposta, la quale tende a rendere più restrittivo e rigoroso il contenuto dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1913.

Senza entrare nel merito della proposta stessa si può ben dire che lo spirito che l'ha determinata corrisponde al sentimento anche del Governo, come lo potrebbero documentare le disposizioni che il Governo stesso, attraverso anche la mia azione personale, è andato emanando per richiamare le autorità dipendenti alla osservanza più attenta delle norme che tendono alla protezione degli animali.

Pertanto, salva ogni riserva consueta, anche a nome del collega dell'Istruzione pubblica, dichiaro che il Governo non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge del senatore Garofalo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in con-

siderazione della proposta di legge del senatore Garofalo.

Chi approva la presa in considerazione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La proposta di legge farà il suo corso a norma del regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415, sulle norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero della tassa di mano morta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Montresor della presentazione di questa relazione, che farà il suo corso a norma del regolamento.

Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del Regio commissario del porto di Napoli e la delegazione di funzioni del Commissario stesso;

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi selezionati.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

Come il Senato ricorda, nella passata seduta la discussione generale venne chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	7,000,000 »
2	Personale di ruolo del Ministero dei lavori pubblici e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferte e diverse	300,000 »
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	80,000 »
4	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	28,000,000 »
5	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta e di traslocazione	3,000,000 »
6	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova e per la segreteria	400,000 »
7	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	300,000 »
8	Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle Regie trazzere	50,000 »
9	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662, e decreto Reale 28 maggio 1922, n. 1189) (Spese fisse)	7,000,000 »
10	Capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità varie per sorveglianza ai lavori - Fornitura di attrezzi da lavoro, libretti di servizio e regolamenti (Regio decreto 28 maggio 1922, n. 1189)	500,000 »
11	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali.	10,000 »
12	Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili, delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria e dei bacini montani (Spese fisse)	4,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	50,840,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i>	50,840,000 »
13	Competenze diverse al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili, delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e dei bacini montani	1,050,000 »
14	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche: Stipendi, indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	1,050,000 »
15	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Competenze	17,125 »
16	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità pei servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione	30,500 »
17	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	325,000 »
18	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio Civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	209,000 »
19	Premi di operosità e di rendimento per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici - Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato	135,000 »
20	Spese per il servizio di copiatura a macchina	200,000 »
21	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria)	230,000 »
22	Premi da corrisondersi alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
23	Fitto di locali di proprietà privata ad uso d'ufficio (Spese fisse)	1,050,000 »
24	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	81,000 »
25	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	400,000 »
26	Genio civile e Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici; restauro e adattamento di locali e spese casuali	223,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	55,940,625 »

	<i>Riporto</i>	55,940,625 »
27	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e pel servizio dei porti (Spese fisse)	40,000 »
28	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario	2,000,000 »
29	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche	150,000 »
30	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).	100,000 »
31	Spese casuali	35,375 »
32	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	12,500 »
33	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		58,278,500 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
34	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	5,500,000 »
35	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	50,000 »
		5,550,000 »
	<i>Opere nell'Italia settentrionale.</i>	
36	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª e 2ª classe nell'Italia settentrionale (articoli 2, 3, 7 e 8 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506) - Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse (art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e art. 19 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	20,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1925

CRE DARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO. Rivolgo una preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici a proposito del riordinamento delle strade rotabili che è in preparazione.

Non dimentichi l'onorevole ministro la manutenzione delle strade nazionali che portano al confine d'Italia attraverso i valichi alpini, non dimentichi soprattutto la strada Bornio-Livigno che i comuni e le provincie sono nell'assoluta impossibilità di mantenere. Lo Stato l'ha costruita, lo Stato italiano per il suo decoro

e per la sua utilità alla frontiera d'Italia non la può abbandonare.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Posso assicurare l'onorevole senatore Credaro che nel considerare il problema stradale, in rapporto alla manutenzione, le strade di confine hanno la massima sollecitudine del Governo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti il capitolo 36.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

37	Concorsi per rinnovazioni del pavimento dei tronchi di strade di 1 ^a classe dell'Italia settentrionale compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,035,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	20,035,000 »
38	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale (Spesa d'ordine)	300 »
39	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili dell'Italia settentrionale, escluse le provincie venete e di Mantova	2,600,000 »
40	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili nelle provincie venete e di Mantova	4,300,000 »
41	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 »
42	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione, a norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 (Italia settentrionale)	40,000 »
43	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nell'Italia settentrionale, escluse le provincie venete e di Mantova	4,000,000 »
44	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nelle provincie venete e di Mantova	4,700,000 »
45	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua dell'Italia settentrionale, escluse le provincie venete e di Mantova	600,000 »
46	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua nelle provincie venete e di Mantova	840,000 »
47	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quella attinente nell'Italia settentrionale, escluse le provincie venete e di Mantova	500,000 »
48	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonché di altre categorie per la parte con quelle attinente, nelle provincie venete e di Mantova	750,000 »
49	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale (Spesa d'ordine)	4,000 »
50	Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia settentrionale, esclusi quelli delle provincie venete	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	42,569,300 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	42,569,300 »
51	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete . . .	1,350,000 »
52	Escavazione dei porti dell'Italia settentrionale, esclusi quelli delle provincie venete.	5,000,000 »
53	Escavazione dei porti nelle provincie venete	5,000,000 »
54	Illuminazione delle aree portuali dell'Italia settentrionale e manutenzione dei relativi impianti	250,000 »
55	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale (Spesa d'ordine)	7,000 »
56	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)	1,170,000 »
		55,346,300 »
	<i>Opere nell'Italia centrale.</i>	
57	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª e 2ª classe nell'Italia centrale (art. 2, 3, 7 e 8 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506). — Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse (articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e art. 19 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	10,000,000 »
58	Concorsi per rinnovazioni del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe dell'Italia centrale compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506	10,000 »
59	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale (Spesa d'ordine)	300 »
60	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili dell'Italia centrale	1,000,000 »
61	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione a norma del Capo V del testo unico 11 luglio 1922, n. 939 (Italia centrale)	10,000 »
62	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nell'Italia centrale	2,400,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,420,300 »

	<i>Riporto</i> . . .	13,420,300 »
63	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua nell'Italia centrale . . .	600,000 »
64	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte con quelle attinente nell'Italia centrale . .	400,000 »
65	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale (Spesa d'ordine)	3,000 »
66	Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia centrale	3,000,000 »
67	Escavazione dei porti dell'Italia centrale	3,740,000 »
68	Illuminazione delle aree portuali dell'Italia centrale e manutenzione dei relativi impianti	400,000 »
69	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale (Spesa d'ordine)	5,000 »
		21,568,300 »
	<i>Opere nell'Italia meridionale ed insulare.</i>	
70	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª e 2ª classe nell'Italia meridionale ed insulare (art. 2, 3, 7 e 8 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506) - Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse (art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e art. 19 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	30,000,000 »
71	Concorsi per rinnovazioni del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe dell'Italia meridionale e insulare compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506	17,000 »
72	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare (Spesa d'ordine) . . .	400 »
73	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nell'Italia meridionale ed insulare	50,000 »
74	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua nell'Italia meridionale ed insulare	850,000 »
75	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte con quelle attinente nell'Italia meridionale ed insulare	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,967,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	30,967,400 »
76	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare (Spesa d'ordine)	3,000 »
77	Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia meridionale ed insulare	6,000,000 »
78	Escavazione dei porti dell'Italia meridionale ed insulare	6,800,000 »
79	Illuminazione delle aree portuali dell'Italia meridionale ed insulare e manutenzione dei relativi impianti	900,000 »
80	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare (Spesa d'ordine)	5,000 »
		44,675,400 »
	<i>Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.</i>	
81	Spese per le Commissioni arbitrali interprovinciali per le questioni sorgenti dall'applicazione dei concordati di lavoro stipulati tra aziende di trasporto a trazione meccanica e personale (Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311)	50,000 »
82	Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili. Personale di ruolo - Indennità di trasferta	100,000 »
83	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria)	3,000 »
84	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	3,200 »
85	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 (Spesa obbligatoria)	63,825,000 »
86	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbligatoria)	7,833,500 »
87	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria)	2,180,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	74,894,700 »

	<i>Riporto</i>	74,894,700 »
88	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 258 e 262 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'articolo 113 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.	2,000,000 »
89	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)	15,000,000 »
		91,894,700 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
90	Indennità di trasferta al personale di ruolo del Genio civile, in dipendenza delle opere straordinarie	9,000,000 »
91	Indennità di trasferta al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto alle opere straordinarie	1,500,000 »
92	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	10,500,000 »
93	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato	510,500 »
94	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio ed assimilato	368,000 »
95	Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737)	13,000,000 »
96	Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	37,878,500 »

		<i>Riporto</i>	37,878,500 »
97	Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime		1,250,000 »
98	Indennità di trasferta e di traslocazione al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime		2,000,000 »
99	Assegni, competenze e indennità al personale avventizio e salariato in servizio nelle nuove provincie		5,500,000 »
100	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie		391,500 »
			47,020,000 »
	<i>Opere nell'Italia settentrionale.</i>		
101	Opere stradali nell'Italia settentrionale.		20,000,000 »
102	Opere idrauliche nell'Italia settentrionale.		40,000,000 »

MORPURGO. Domando di parlare sul capitolo 102.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto di parlare su questo capitolo perchè è mio desiderio di rivolgere qualche raccomandazione in proposito all'onorevole ministro. Ma io domando il consenso dell'onorevole Presidente e del Senato di poter dire qualche parola anche sul problema delle bonifiche, e ciò sia per non dover riprendere la parola al capitolo n. 104 e sia anche per connessione di materia. Dico per connessione di materia, in quantochè le bonifiche sono destinate, tra altro, alla coltura di nuovi terreni mentre i lavori di adattamento e di riattamento dei fiumi sono diretti a questo, che nei casi di piena non vengano sottratti terreni che sono già a coltura. Mi pare quindi che tanto le bonifiche quanto la regolarizzazione dei fiumi tendano, sotto un certo aspetto, al medesimo scopo.

Quanto alla materia delle bonifiche io debbo compiacermi vivamente (come credo che vivamente se ne compiacciano tutti i miei colleghi) che in quest'Aula vi si sia data molta importanza. Difatti l'on. Rolandi Ricci ha dettato nella sua relazione un capitolo notevolissimo, a nome della Commissione permanente di finanze, in merito alle bonifiche e ha fatto

anche delle proposte che mi sembrano degne della massima considerazione. Inoltre l'onorevole ministro nella seduta di sabato ha fatto dichiarazioni che hanno avuto il plauso dell'intero Senato. Mi compiaccio altresì che con provvedimenti attuati per decreto Reale siano state determinate opere di bonifica da eseguirsi in tutto il Regno, e che, avendo fatto un accurato esame di tutte queste opere, mi sia apparso quell'equo criterio distributivo fra le varie regioni, che fa veramente onore al Governo. È stato provveduto infatti in misura proporzionale ai bisogni di ciascuna regione. Ma, volendo limitare le mie considerazioni, a poche bonifiche dell'Italia settentrionale, dirò che mi è riuscito particolarmente caro il provvedimento col quale si è decretata la bonifica del comprensorio detto giustamente « della Vittoria » che, nel Friuli orientale, si estende fino all'Isonzo. Con questo provvedimento, l'on. Giuriati avrà il merito di attuare, a non grande distanza dalla redenzione politica tanto auspicata e gloriosa, anche la redenzione economica di quelle terre nobilissime. Saranno circa 10 mila ettari che nel Friuli orientale verranno fra non molto posti a coltura. Un altro provvedimento utilissimo per il Friuli è stato adottato dal Governo quando ha classificato in prima categoria tutte le bonifiche del

basso Friulano con che verranno posti a cultura altri 40 mila ettari di terreno, a prescindere dalle due bonifiche della Fraida e della Famula, che erano state già deliberate. Di questo io do piena lode all'onorevole ministro.

Passo senz'altro a parlare delle opere idrauliche nell'Italia settentrionale. Qui mi limiterò a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su un solo corso d'acqua. Voglio dire del Tagliamento, fiume noto all'onorevole Giuriati quanto a me, perchè il Tagliamento percorre non solo il Friuli, ma anche la provincia di Venezia. Qui è necessario compiere un'opera completa di sistemazione, dalle sorgenti fino al mare. Ma una parte di quest'opera deve essere eseguita con la massima sollecitudine, e cioè la parte che riguarda il corso inferiore, quella parte che va da Latisana al mare. Non si tratta soltanto di provvedere a difendere i terreni circostanti, ma di preservare le vite umane, perchè nelle ultime piene (che disgraziatamente si sono succedute a breve distanza l'una dall'altra) tutti quegli abitati corsero gravissimo pericolo. E per quanto riguarda la difesa dei terreni ricorderò che in un solo comune (quello di Osoppo, nome caro a tutti per epici ricordi) le acque travolsero, in questi ultimi quindici anni, oltre un migliaio di ettari.

Nell'ultima alluvione, se non si fossero aperte delle brecce nella parte a valle di Latisana, le incrinature, che si erano manifestate in cinque punti a monte, avrebbero ceduto; l'acqua si sarebbe rovesciata nel paese e avremmo avuto un vero disastro. Quindi non ho bisogno di aggiungere parole per provare che il provvedimento per quella parte è assolutamente urgente. E qui mi piace di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla questione ferroviaria, pregandolo di interessare ad essa il suo collega delle comunicazioni. Sarà assolutamente indispensabile costruire un ponte per la ferrovia a monte dell'abitato di Latisana, poi che il ponte a valle, costruito da una società privata molti anni fa nel punto dove il fiume è più ristretto si trova in cattive condizioni, quivi il fiume segna una curva tale che ad ogni piena è gravissimo il pericolo per l'abitato vicino; tanto vicino che è proprio appoggiato alla diga del Tagliamento.

Prego quindi l'onorevole ministro Giuriati di voler interessare il suo collega delle comu-

nicazioni perchè provveda immediatamente a costruire il nuovo ponte, che abbrevierà anche il percorso di due chilometri.

Sarebbe inutile spendere quattrini a riattare il ponte a valle quando è provata l'assoluta convenienza di portarlo a monte.

Ma, come ho detto, il problema del Tagliamento bisogna affrontarlo in tutta la sua interezza, e se da un lato è indispensabile, come credo di aver dimostrato, provvedere con la massima sollecitudine alla parte che va da Latisana al mare, non per questo è meno doverosa la sistemazione delle parti alta e media del corso del fiume. E per questo è necessario un lavoro considerevole, un lavoro che certamente non può essere compiuto con mezzi ordinari, in quantochè noi sappiamo quanto carico di opere sia dinanzi al Magistrato delle acque e quanto ne abbiano gli uffici del Genio Civile di Venezia e di Udine. Onde potrà essere opportuno (non è affatto un consiglio che voglio dare al ministro, ma solamente prospettare la possibilità di una soluzione) che presso il Magistrato delle acque o presso l'ufficio del Genio Civile di Udine si istituisca una sezione apposita che abbia ad occuparsi unicamente di questo problema del Tagliamento.

Io spero che l'onorevole ministro mi potrà dare la promessa che questo si farà subito, perchè è urgente, come ho avuto l'onore di dimostrare. Che se egli non avesse i mezzi tecnici sufficienti per istituire questo nuovo ufficio io mi permetterei di prospettargli una collaborazione. Nelle provincie di Venezia e di Udine è stato costituito un comitato affinché si occupi della sistemazione del Tagliamento, comitato di cui ho avuto l'onore immeritato di essere eletto Presidente. Ora le amministrazioni provinciali di Venezia e di Udine sono pronte a dare al Governo tutto l'ausilio che questo fosse per gradire per la più sollecita esecuzione dell'opera.

Io prego l'onorevole ministro di considerare se non fosse opportuno di accettare l'offerta di ingegneri e di tecnici di ogni ordine che dovrebbero esser posti a disposizione del Magistrato delle acque o dell'ufficio del Genio Civile di Udine, affinché, sempre sotto la direzione del Magistrato delle acque e della sua dipendenza, avessero a collaborare con il Magistrato stesso per la sollecita esecuzione di

questo piano, la cui soluzione è urgentissima, perchè con essa si dovrebbe provvedere non solo ad ottenere dei vantaggi materiali ed economici, ma anche, e soprattutto, a salvaguardare la vita di quelle popolazioni.

Io non ho altro da aggiungere, e confido pienamente nella risposta che sarà per darmi l'onorevole ministro, che questo problema conosce perfettamente, come ha dimostrato in una lettera che egli ha mandato alla Cattedra ambulante di agricoltura di Udine, la quale fu l'iniziatrice di quel tal convegno da cui sorse poi il Comitato che io presiedo, lettera che ebbe il plauso universale. (*Approvazioni*).

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Morpurgo delle cortesi parole di consenso rivolte al Governo ed a me.

Per quanto riguarda la questione delle bonifiche non credo di dovergli dare nessuna risposta, perchè soltanto ad una parola di consenso egli si è molto cortesemente limitato.

Gli devo invece una risposta per quanto riflette il fiume Tagliamento, le cui condizioni se sono state sempre preoccupanti lo vanno diventando di anno in anno sempre di più, specialmente da quando la manutenzione del fiume, per effetto della guerra, non ha potuto avere una cura assidua. Per fronteggiare la situazione, che è tecnicamente e finanziariamente grave, il Magistrato alle acque ha nominato una Commissione presieduta dall'ing. Manzini, con l'incarico di precisare quali saranno i lavori che si dovranno compiere per sistemare questo fiume

in tutto il suo percorso, come ha indicato il senatore Morpurgo.

Il senatore Morpurgo ha portato al Senato la notizia che un'altra iniziativa è sorta per opera delle due provincie di Udine e di Venezia, ed io sarò ben lieto di mettere d'accordo le due iniziative, per modo che invece di procedere parallelamente o forse anche in senso contrario gli sforzi dei due elementi tecnici siano concentrati e coordinati in un'azione sola. Non mancherò di riferire al collega delle ferrovie le preoccupazioni del senatore Morpurgo per quanto riflette Latisana. Per conto mio posso assicurare il senatore Morpurgo che non cesso di preoccuparmi di questo gravissimo problema.

Affidamenti precisi salvo questi, non potrei dare per questa ragione: perchè ancora oggi non si sa a quanto sommerebbe la spesa di una sistemazione totale e integrale del Tagliamento: si parla di molte decine di milioni, si parla anche di centinaia di milioni. Il Senato non ha bisogno che io affermi che nelle attuali condizioni a spese di questo genere non si può certamente pensare: si deve pensare a predisporre una sistemazione del fiume, che sarà fatta, si deve pensare alle opere più urgenti di difesa, che saranno fatte.

MORPURGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 102: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

103	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia settentrionale	2,500,000 »
104	Opere di bonificazione nell'Italia settentrionale	15,000,000 »
105	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi sui mutui per la provvista dell'acqua potabile nei comprensori di bonifica	<i>per memoria</i>
106	Opere marittime nell'Italia settentrionale	21,000,000 »
107	Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale	900,000 »
108	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale	8,000,000 »
109	Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia settentrionale	<i>per memoria</i>
110	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro	4,500,000 »
111	Ricostruzione nelle terre liberate e redente	<i>per memoria</i>
		111,900,000 »
	<i>Opere nell'Italia centrale.</i>	
112	Opere stradali nell'Italia centrale	19,000,000 »
113	Opere idrauliche nell'Italia centrale	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	34,000,000 »

	<i>Riporto</i>	34,000,000 »
114	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale	4,700,000 »
115	Opere di bonificazione nell'Italia centrale	30,000,000 »
116	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi sui mutui per la provvista dell'acqua potabile nei comprensori di bonifica	<i>per memoria</i>
117	Opere marittime nell'Italia centrale	15,000,000 »
118	Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale	4,500,000 »
119	Opere speciali in Roma	1,000,000 »
120	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane dell'Italia centrale	4,000,000 »
121	Spese dipendenti da terremoti nell'Italia centrale	15,000,000 »
122	Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia centrale	300,000 »
		<hr/> 108,500,000 » <hr/>
	<i>Opere nell'Italia meridionale e insulare.</i>	
123	Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare	75,000,000 »
124	Opere stradali da classificare nelle provincie calabresi (Regio decreto 3 marzo 1924, n. 286)	100,000,000 »
125	Opere idrauliche nell'Italia meridionale e insulare	15,000,000 »
126	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale e insulare	8,000,000 »
127	Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele	<i>per memoria</i>
128	Conduttura di acqua potabile in provincia di Potenza	16,950,000 »
129	Opere di bonificazione nell'Italia meridionale e insulare	30,000,000 »
130	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi sui mutui per la provvista dell'acqua potabile nei comprensori di bonifica	<i>per memoria</i>
131	Opere marittime nell'Italia meridionale e insulare	35,800,000 »
132	Edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale e insulare	<i>per memoria</i>
133	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale e insulare	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 295,750,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1925

	<i>Riporto . . .</i>	295,750,000 »
134	Opere pubbliche nella Sardegna	110,000,000 »
135	Spese dipendenti da danni di terremoti e di eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale e insulare	38,460,000 »
136	Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia meridionale e insulare	<i>per memoria</i>
		444,210,000 »
	<i>Spese per la costruzione di case economiche e popolari.</i>	
137	Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche e popolari e spese concernenti il funzionamento dei relativi servizi	73,370,000 »
	<i>Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione.</i>	
138	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio e spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	<i>per memoria</i>
	<i>Fondo di riserva.</i>	
139	Fondo di riserva per spese impreviste	50,000,000 »
	CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE.	
140	Costruzione di strade ferrate	250,000,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>	
141	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	58,278,500 »
Debito vitalizio	5,550,000 »
Opere nell'Italia settentrionale	55,346,300 »
Opere nell'Italia centrale	21,568,300 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare	44,675,400 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale	91,894,700 »
	<hr/>
Totale della categoria prima della parte ordinaria	277,313,200 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	47,020,000 »
Opere nell'Italia settentrionale	111,900,000 »
Opere nell'Italia centrale	108,500,000 »
Opere nell'Italia meridionale e insulare	444,210,000 »

Spese per la costruzione di case economiche e popolari	73,370,000 »
Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione	<i>per memoria</i>
Fondo di riserva.	50,000,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	835,000,000 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate</i>	<i>250,000,000 »</i>
<hr/>	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Partite che si compensano nell'entrata.	10,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	1,085,010,000 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (Ordinarie e straordinarie)	1,362,323,200 »
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	1,112,313,200 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).	250,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali.	10,000 »
<hr/>	
Totale spese reali	1,362,323,200 »
<hr/>	

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge con cui si approvano gli stanziamenti del bilancio.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impegni per concessioni di opere pubbliche, escluse le costruzioni di strade ferrate, che il Governo del Re ha facoltà di accordare in base alle leggi vigenti, non possono eccedere, per l'esercizio 1925-26, il limite di lire 7,500,000 giusta l'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite d'impegno, nell'esercizio 1925-26, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 8,000,000.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto di otto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata precedente e di quello approvato oggi.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (Numero 140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio 1925-26 ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di dar lettura di questo disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 140).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI. Onorevoli Senatori, permettete a me, che sono un magistrato, d'intrattenermi alquanto su alcuni problemi d'ordinamento giudiziario. Forse si potrà pensare che la discussione di questa materia è ora prematura, dappoiché pende avanti all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge con il quale il Governo ha chiesto la facoltà di riformare, insieme ad altre leggi, anche quella dell'ordinamento giudiziario. Ma in ogni modo, anche la discussione del bilancio della giustizia è sede appropriata per tale tema; e d'altronde io credo, o meglio spero, che non sarà del tutto inutile iniziare fin da ora la discussione su qualche punto di particolare importanza, che bisognerà, in quell'occasione, meglio approfondire.

Del resto, onorevoli senatori, non abuserò a lungo della vostra pazienza, sarò breve come è mio costume, e mi manterrò sul terreno puramente pratico.

Anzitutto desidero richiamare la vostra attenzione sopra un fatto che periodicamente si ripete, con una regolarità deplorabile, ogni qual volta si bandisce un concorso per la magistratura; anche nell'attuale concorso, secondo le notizie che se ne hanno, il numero dei vincitori sarà notevolmente inferiore a quello dei posti messi a concorso. Come è evidente, questo fatto dà luogo a gravi inconvenienti; inquantochè anzitutto le Commissioni esaminatrici non possono fare una buona scelta, perchè come è naturale, l'esame, che dovrebbe essere di concorso, si riduce a un esame di pura e semplice

idoneità; e poi viene a mancare il personale giudiziario, per modo che il ministro si trova nell'impossibilità di sopperire alle richieste che vengono dai vari uffici.

Bisogna chiarire le ragioni che distolgono i nostri giovani laureati in legge dall'entrare nella carriera giudiziaria, e pensare ai possibili rimedi.

Una delle cause principali, secondo me, che allontanano i giovani dalla carriera giudiziaria, consiste nel sistema dell'unità di carriera che, come voi sapete, fu introdotto dalla legge Zanardelli del 1890, la quale abolì la distinzione che prima vi era fra la carriera delle preture e la carriera dei tribunali.

Io non voglio già dire che il sistema dell'unità di carriera sia stato del tutto cattivo; in tutte le riforme, e in genere in tutte le cose di questo mondo, sono sempre *mala mixta bonis*. Quel sistema sedusse gli animi per il suo organismo semplice, per la sua linea diritta; ed apparve indispensabile, in quel momento, per rialzare le sorti della magistratura delle preture, che in verità, allora, non erano floride. Effettivamente l'ufficio del pretore fu innalzato al livello necessario che occorre per questa magistratura, che, trovandosi più che le altre a contatto diretto ed immediato con le popolazioni, ha la missione importantissima di mantenere in esse alta la fede nella giustizia.

Ma d'altra parte quella riforma ebbe un effetto disastroso sul complesso dei magistrati, perchè ne abbassò il livello generale. S'innalzò da una parte, si abbassò dall'altra. Perchè l'obbligo fatto a tutti i magistrati indistintamente di servire per un certo numero di anni, spesso non pochi, in piccoli paesi, in ambienti ingrati, poveri materialmente ed intellettualmente, non era certo atto ad incoraggiare i giovani e allettarli ad entrare nell'ordine giudiziario. Vi era, sì, uno spiraglio di luce, un minuscolo spiraglio, l'esame per merito distinto, che dava modo di evitare il grado di pretore; ma questo esame, un po' per necessità di cose e un po' per il modo come era attuato dalle commissioni esaminatrici, era di una difficoltà così grande che pochissimi riuscivano a superarlo. Ma pure così ridotto, esso serviva a qualche cosa; ed io conosco molti magistrati, ed uno ne conosco in particolar modo, che entrarono in magistratura, appositamente attratti da quell'esame, che offriva il modo di fare una car-

riera relativamente rapida e brillante. Ed anche per quelli che non riuscivano a superarlo, il lavoro non andava del tutto perduto, perchè lo studio compiuto per prepararsi all'esame serviva loro per meglio adempiere le proprie funzioni, e il migliore adempimento delle funzioni serviva naturalmente ad accelerare la carriera.

Ma questo esame fu abolito; non si sa precisamente per quale motivo, ma fu abolito; e allora gli inconvenienti prodotti dal sistema dell'unità apparvero maggiori e si cominciò a sentire la necessità di tornare all'antico sistema della separazione delle carriere.

Per il primo il ministro Fani propose nel 1911 un sistema di sdoppiamento della carriera; ma quel sistema non parve buono per l'insufficienza delle garanzie richieste per il reclutamento del personale delle preture, che veniva fatto con criterio a base regionale, senza garanzia di esame, fra persone che apparivano fornite di attitudine per la funzione giudiziaria. Inoltre il pretore era posto assolutamente fuori della carriera giudiziaria, e non aveva stabilità di carica nè guarentigie d'indipendenza.

Migliore, secondo me, fu il sistema del ministro Finocchiaro-Aprile, che fu tradotto in legge. Esso sostanzialmente, manteneva, per quanto era possibile, i benefici effetti del sistema Zanardelli, non abbassando di troppo le garanzie di capacità professionale e d'indipendenza dei pretori.

Il personale era costituito, inizialmente, in modo unico; unico era l'esame d'ingresso in magistratura, unico il periodo di tirocinio che tutti i magistrati dovevano compiere, unico l'esame che dopo questo tirocinio i magistrati dovevano subire. Dopo questo esame veniva la scissione, in parte per selezione spontanea, in parte per ragione di anzianità. Io non intendo di entrare nei dettagli di questo sistema. Certo però mi pare che in quel modo i pretori venivano ad avere prestigio e autorità non minori che i giudici di tribunale, perchè avevano con loro eguale l'inizio della carriera. Inoltre al pretore veniva assicurata stabilità di carica, e aveva guarentigie d'indipendenza, un più che soddisfacente trattamento economico, e quel che è più importante, gli era aperta la via per i gradi superiori, sebbene, naturalmente, in misura limitata.

Io credo che non sarebbero mancati i gio-

vani, che, o per le loro condizioni economiche, o per modestia naturale, o perchè già abituati alla vita dei paesi, avrebbero scelta la via del pretorato.

Ad ogni modo, non è il caso di fermarsi troppo sulle particolarità: ciò che è necessario, è di tornare al sistema della separazione delle due carriere; ed è con grande piacere che ho letto nella relazione che il ministro ha presentato sul disegno di legge cui poco fa accennavo, che anch'egli caldeggia il ritorno a questo sistema. Io credo che nella pratica la cosa non presenterà soverchia difficoltà. Noi vediamo quello che accade in altri rami. Nella carriera medica non vi sono forse sufficienti medici condotti? Forse tutti i medici primari degli ospedali debbono prima aver fatto il medico condotto? Non vi sono abbastanza giovani laureati in medicina che scelgono spontaneamente questo ufficio? Non vi sono abbastanza giovani laureati in lettere che vanno a fare il professore di ginnasio, per poi diventare tutt'al più professori di liceo?

Un'altra ragione di non lieve entità che tiene lontani i giovani dalla magistratura è la instabilità della residenza. Com'è noto, il magistrato oggi deve durante la sua carriera percorrere tutta quanta l'Italia. Ora non è chi non vegga quanto ciò sia dispiacevole, specialmente quando si ha una certa età e si ha famiglia. Con la riduzione delle circoscrizioni giudiziarie, merito del ministro Oviglio, qualche cosa si è fatto per attenuare questo inconveniente; si sono tolte molte residenze ingrato e impossibili, dove la vita del magistrato intristiva, dove l'anima sua si perdeva in mezzo alle beghe locali. Ma certo il disagio del mutar frequente di residenza è rimasto. Nè tale inconveniente è possibile che sia eliminato del tutto, perchè non si potrà mai costituire magistrature regionali, come corpi autonomi di magistrati stabiliti in ciascuna regione: la magistratura deve essere nazionale.

Ma io credo che qualche cosa si possa fare in questo senso; credo che quando si fossero disposte le cose in modo da dare al magistrato, non certo un diritto nel vero senso della parola, ma una legittima aspettativa, una fondata speranza che, salvocasi eccezionali e salvo giustificate ragioni di servizio, egli non sarà allontanato dal suo luogo di origine, ed avrà diritto alla

preferenza per le sedi della sua regione, anche questa causa che tiene lontano i giovani dall'entrare nella carriera giudiziaria sarebbe per lo meno attenuata. Io non dico che il magistrato debba essere mandato ad amministrare la giustizia nel suo paese; nessun magistrato che abbia un po' di criterio potrebbe desiderare ciò. Ma il magistrato potrebbe stare benissimo in una sede della sua regione; il che sarebbe anche utile all'esercizio della funzione, per la conoscenza dei costumi e del dialetto.

Io ritengo che quando i giovani laureati in legge vedessero che i loro amici, i loro conterranei, i loro parenti magistrati hanno compiuta la carriera o la stanno compiendo nelle vicinanze, senza allontanarsi di molto, la loro ripugnanza per la carriera giudiziaria non avrebbe più, sotto questo punto di vista, ragion d'essere.

Un'altra ragione deve ricercarsi nel sistema delle promozioni. Questa materia è la più travagliata, la più tormentata di tutte. Nella mia carriera, non lunga, ma neanche tanto breve, di magistrato, ho assistito a continue variazioni su questo tema. Bisogna persuadersi che ciascun sistema ha la sua parte di buono e la sua parte di cattivo; i suoi pregi e i suoi inconvenienti; il difficile sta nell'attuazione. Ma il sistema peggiore di tutti, che non ha niente di buono ed ha tutto di cattivo, è quello di mutare continuamente. Io credo che occorra una buona volta decidersi, stabilire un sistema, e una volta questo stabilito, sia mantenuto fermo: esso avrà i suoi inconvenienti, tutti li hanno, ma la pratica li modererà, li attenuerà, troverà gli opportuni accomodamenti, i necessari surrogati. Il peggior sistema di tutti, ripeto, è l'instabilità, l'incertezza: il magistrato non sa mai quale sistema gli sarà applicato al momento della sua promozione, e ciò lo pone in uno stato di incertezza e di titubanza che molto nuoce all'amministrazione della giustizia.

E giacchè mi trovo a parlare di promozioni, permettetemi, onorevoli colleghi, che vi dichiaro che ho plaudito *toto corde* all'abolizione del sistema elettivo per il Consiglio superiore della magistratura, abolizione che è un altro dei meriti del ministro Oviglio; nè mi pare che sia necessario dirne le ragioni.

Il modo migliore per semplificare il problema delle promozioni consiste nella riduzione

dei gradi al minimo indispensabile. È un vecchio modo di dire che è più difficile fare il Pretore che non il Consigliere di Cassazione. Ciò si dice molto spesso, e sotto un certo punto di vista, quando si prescinda dall'importanza sociale della funzione della Cassazione, e, d'altra parte, si tenga conto della molteplicità delle attribuzioni affidate ai pretori, il detto può esser in parte vero. Ad ogni modo, credo che la diversità di grado nella giurisdizione non è sempre criterio sufficiente per giustificare una diversità di grado nella carriera della magistratura. Lo vediamo anche adesso nelle preture e nei tribunali; ai due gradi di giurisdizione corrispondono magistrati dello stesso grado. Nè questo sistema ha dato luogo ad inconvenienti di sorta.

Io credo che si potrebbe fare un passo ulteriore in questo senso.

Io vedo l'onorevole ministro che mi guarda meravigliato; egli forse crede che io voglia alludere alla parificazione fra i gradi di giudice e di consigliere di appello, che i giovani magistrati, specialmente quelli che si trovano in buone residenze, reclamano a gran voce. No, non intendo alludere a questa parificazione, e neanche intendo fermarmi a dimostrarne l'assurdità, dopo che l'onorevole ministro lo ha già fatto brillantemente ed efficacemente, nella relazione che poco fa ho ricordato.

Invece io caldeggio, e non da ora, un'altra parificazione, quella fra i consiglieri d'appello e i consiglieri di cassazione. Io non credo che la funzione della Corte d'appello, che è giudice sovrano del fatto ed è giudice anche del diritto, sia di molto inferiore alla funzione della Corte di cassazione, ch'è giudice sovrano del diritto e per nulla del fatto. Io non disconosco l'importanza sociale della funzione che esercita la Corte di cassazione; ma non dobbiamo dimenticare che il diritto individuale delle parti, il *ius litigatoris* è deciso il più delle volte definitivamente in Corte di appello. Ad ogni modo, la differenza, se è tale da richiedere che alla Corte di cassazione siano addetti gli elementi migliori, per attitudini mentali e per preparazione scientifica, non è tale da giustificare una differenza di grado e di stipendio. Anzi, quando fosse unificato il ruolo dei consiglieri d'appello e di cassazione, sarebbe più facile fare una buona scelta degli elementi migliori per la

Corte di cassazione; perchè la scelta non sarebbe influenzata da ragioni di grado e di stipendio. Specialmente dopo la unificazione delle Corti di cassazione, altro merito grande del ministro Oviglio, credo che questa scelta sarebbe ancora più facile, perchè è probabile che molti consiglieri di appello si contenteranno di rimanere nelle loro residenze e non chiederebbero di passare in cassazione, una volta che il passaggio non implicherebbe più una promozione.

In tal modo il sistema delle promozioni sarebbe grandemente semplificato. Alla base un buon reclutamento attraverso un primo esame, un tirocinio, ed un altro esame. È bene che i giovani diano molti esami, giacchè in tal modo saranno costretti a studiare. Poi vi sarebbe un solo passaggio da giudice a consigliere. Per i gradi alti il sistema seguito fino ad ora, e che vige dal 1865, e cioè il sistema di libera scelta da parte del ministro, si può conservare benissimo; si tratta di pochi posti, di cui il ministro si può occupare direttamente e personalmente, e questa è garanzia sufficiente. In sostanza tutto il problema delle promozioni sarebbe ridotto ad un solo passaggio, al passaggio da giudice a consigliere.

Io non voglio tediare il Senato con l'esame del sistema migliore per le promozioni; si tratta di materia strettamente tecnica, e poco interessante per i più; mi limiterò a dire che, secondo i risultati dell'esperienza, il sistema, che secondo me, sarebbe preferibile per il passaggio da giudice a consigliere, è il concorso per titoli, non potendosi pensare al concorso per esami in vista dell'età che i magistrati avrebbero in quel momento. È il sistema che se non altro, mi pare che dia luogo a minori inconvenienti.

La legge Finocchiaro-Aprile, cui poc'anzi accennavo, fu veramente disgraziata; essa consisteva di due parti fondamentali: lo sdoppiamento della carriera ed il giudice unico. Lo sdoppiamento della carriera non fu attuato, fu un nato-morto; il giudice unico nacque e, secondo me, nacque vivo e vitale, ma fu strozzato in fasce. Non voglio cercare le ragioni di ciò; certo si è che l'esperimento durò poco, troppo poco perchè se ne potessero trarre adeguati insegnamenti pratici. Se si verificarono inconvenienti di procedura, si poteva rimediare.

facilmente. A mio parere, non fu bene non aver fatto un sufficiente esperimento di questo sistema. Ad ogni modo il tempo è stato, come sempre, galantuomo; ora si comincia a rivedere la posizione delle cose e da molti si pensa che quel sistema fu ingiustamente e troppo precipitosamente condannato.

Io credo dunque che sarà bene ristudiare questo problema. Non voglio, onorevoli senatori, tediarvi con il ripetere la teoria del giudice unico, teoria che fu già svolta nell'occasione della legge or ora ricordata da eminenti colleghi e della quale i trattati di procedura contengono ampie discussioni; mi limito a dire solo che credo opportuno tornare ad esaminare il problema, al fine di vedere se sia il caso di ripristinare nei giudizi di primo grado il giudice unico. Sistema che in sostanza abbiamo già, perchè la massima parte dei giudizi di primo grado sono affidati al conciliatore e al pretore, specialmente dopo che la legge ha aumentato la competenza loro.

Ma ciò che mi preme di rilevare, e di porre bene in evidenza, è che il sistema del giudice unico, non può, a mio parere, dare buoni frutti se non è accompagnato da due temperamenti o meglio da due complementi, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile.

Dico in materia penale, perchè anche in questa materia ritengo che sia possibile il giudice unico, inteso relativamente al magistrato di carriera; ma è necessaria contemporaneamente una radicale trasformazione del giudizio penale.

Il giudizio penale non è come il giudizio civile, in cui tutta la questione si riduce all'accertamento dei fatti materiali, ed a vedere quale legge sia applicabile e quale sia l'interpretazione da dare alla legge; nel giudizio penale la ricerca affidata al giudice è molto più importante e difficile, perchè è l'atto umano che il giudice deve indagare; è l'uomo, con il suo carattere e le sue estrinsezioni intellettuali e morali; l'anima umana con tutte le sue profondità, i suoi misteri. Oh! il giudizio penale è molto più arduo del giudizio civile, contrariamente a quanto comunemente si crede; e bene scarso è l'ausilio che dà per esso la scienza.

L'argomento meriterebbe una più ampia discussione e porterebbe anche a parlare della scuola classica e della scuola positiva. Ma io

intendo, come ho promesso, di mantenermi sul terreno pratico, e perciò mi limiterò a dire che, secondo il mio parere il concetto essenziale del giudizio penale, cui ho accennato, porta alla necessità di unire, nella formazione del collegio giudicante, all'elemento tecnico giurisperito, un elemento che provenga direttamente dal popolo. In materia penale la giustizia non è un problema di dottrina giuridica, è un problema di coscienza; e perciò la giustizia penale ha il suo fondamento, la sua ragione di essere nella coscienza popolare. Il delitto non è un attentato alle ragioni individuali di questo o quel cittadino; se fosse così, basterebbe l'azione civile; il delitto è un attentato alle ragioni stesse d'esistenza della società, e perciò la sua repressione in tanto è legittima, in quanto la coscienza popolare la ritenga necessaria.

Mi pare che questi concetti, esposti in forma semplice ed elementare, siano sufficienti per concludere alla opportunità di esaminare se non sia necessario di stabilire nei giudizi penali un collegio composto da un giudice di carriera, che potrebbe essere unico, il quale porterebbe il contributo della dottrina giuridica specializzata, e di cittadini, due o quattro assessori, che vi porterebbero il contributo della loro esperienza personale, e sarebbero, dirò così, i portavoce della coscienza popolare.

Questo sistema del resto non è una novità, perchè lo abbiamo già per i reati più gravi nelle Corti di Assise; e non capisco perchè non potrebbe essere applicato ai delitti minori. Da molti si grida contro i giurati, e si citano casi, più o meno veritieri, di ingiustizie da loro commesse; ma nessuno ha il coraggio di proporre l'abolizione, ed anzi si domanda l'estensione della competenza dei giurati; così l'onorevole ministro nella relazione che ho più volte ricordato, propone che ai giurati sia affidato oltre al giudizio del fatto, che ora hanno, anche il giudizio del diritto.

Dunque, una volta che si ritiene insopprimibile l'intervento popolare nei giudizi penali maggiori, non mi pare che sia giustificata la riluttanza ad applicarlo anche nei giudizi di minore importanza. E quando ciò fosse attuato, credo che la legge penale potrebbe essere concepita in maniera più larga, in modo da non tenere vincolato il giudice alla sua lettera; si da evitare lo sconcio che un fior di birbante possa uscire

immune attraverso la trama, più o meno larga, della formula del codice, mentre alle volte si deve condannare un galantuomo per un'azione che qualunque altro galantuomo avrebbe nelle stesse circostanze egualmente compiuto.

Credo anche che con un collegio giudicante così costituito, si potrebbe più facilmente abolire l'appello; appello che, in materia penale, come sapete, è oggetto di molte critiche. Un primo grado di giurisdizione vi è nella fase istruttoria.

In materia civile il complemento, secondo me, necessario del giudice unico in primo grado è la costituzione della Corte di terza istanza o di revisione. Attualmente questo problema viene posto in relazione alla soppressione delle Corti di cassazione regionali, e si dice che sarebbe bene istituire le Corti di terza istanza, per dare un compenso a quelle città che furono private della Corte di cassazione. Non credo che il problema debba essere esaminato sotto questo punto di vista. Certo che se considerazioni di carattere obbiettivo concluderanno a ritenere necessaria l'istituzione di Corti di terza istanza, ciò non sarà un male, cioè non sarà un male che in tal modo si dia un compenso a quelle città che patriotticamente tacquero di fronte al superiore interesse nazionale; ma la questione va esaminata in sé, obbiettivamente, e tenendo di mira soltanto l'interesse della buona amministrazione della giustizia, senza riguardo a più o meno plausibili interessi particolari e locali.

Come è noto, la questione di diritto attualmente è passibile di un triplice esame, mentre la questione di fatto è passibile solo di un duplice esame; la Corte di cassazione deve accettare il fatto quale è ritenuto dalla sentenza della Corte di appello, e deve soltanto esaminare se il diritto è stato bene o male applicato. Questa è la legge, e credo che finché la legge è così, debba essere rigorosamente applicata; dico *rigorosamente*, perchè qualche volta si pretende che la Corte di cassazione, quando si trovi di fronte ad una sentenza, che appaia ingiusta in fatto, deve annullarla, anche se l'offesa al diritto non vi sia; la maggior parte dei ricorsi sono appunto diretti, specialmente attraverso l'abusato, abusatissimo mezzo della mancanza di motivazione, ad ottenere un novello esame del fatto. Ciò mi pare molto pe-

ricoloso; la Corte di cassazione non ha i mezzi per appurare la verità dei fatti e le apparenze spesso ingannano. Quindi ritengo che la Corte di cassazione deve nettamente tener distinta la questione di fatto da quella di diritto.

Ma se così è, secondo il diritto costituito, noi dobbiamo esaminare *in iure condendo* se il giudizio del fatto è sufficientemente garantito.

Anche questa è una questione antica. Ma il problema oggi non si pone più, come sul principio, nel dilemma fra cassazione o terza istanza, considerati come due istituti fra di loro incompatibili; oggi generalmente si riconosce che i due istituti non sono affatto incompatibili e possono benissimo coesistere l'uno accanto all'altro; essi provvedono a due esigenze diverse della giustizia.

La Corte di cassazione risponde al bisogno della retta ed uniforme applicazione della legge; è costituita nell'interesse pubblico, più che nell'interesse particolare dei litiganti.

Il sistema della terza istanza si riferisce al diritto particolare dei litiganti. L'attuale sistema procedurale in materia civile è basato sulla necessità di un doppio esame della questione di fatto; su questo punto non si discute. Ma se andiamo a vedere come stanno veramente le cose, questo doppio esame della questione di fatto l'abbiamo veramente? Data la facoltà di presentare in grado di appello nuove prove e nuovi documenti, e la conseguente possibilità che le parti così spostino il tema della controversia in modo che il giudice d'appello abbia ad esaminare questioni nuove, che non furono proposte avanti al giudice di primo grado; e dato l'uso frequentissimo di tale facoltà; noi vediamo che il doppio grado di giurisdizione nella maggior parte dei casi non sussiste.

Nè si può pensare che tale facoltà di presentare nuove prove e nuovi documenti in appello si potrebbe eliminare; non credo che ciò sarebbe possibile.

Abbiamo, è vero, l'esempio del Codice di procedura austriaco, che non permette che in grado di appello si portino nuove prove e nuovi documenti; ma quel procedimento è congegnato in modo tutto diverso, e contiene nel giudizio di primo grado molti temperamenti; vi sono rimessioni in termine ed altri istituti che complicano molto le cose. Nè mi pare che con essi si ottenga l'intento, perchè il giudizio

d'appello serve non solo a correggere i possibili errori del giudice, ma anche a correggere gli errori delle parti, e a rimediare alle loro deficienze; e questi errori e queste deficienze la maggior parte delle volte non si vedono se non attraverso la sentenza del giudice.

Dunque, come dicevo, il duplice grado di giurisdizione per la quistione di fatto, in realtà non sussiste. Ciò è sommamente ingiusto. Perché contro le prove e i documenti che una delle parti ha prodotto nel giudizio di primo grado e contro l'apprezzamento che il giudice ne ha fatto, è dato alla parte che ha perduto, di ricorrere in appello. Ma quale rimedio ha colui che ha vinto in primo grado, contro le prove e i documenti che l'altra parte ha prodotto per la prima volta in grado di appello e contro l'apprezzamento che il giudice d'appello ne abbia fatto? Nessuno! Ciò costituisce una evidente disparità di trattamento.

Quindi io ritengo che sia necessaria l'istituzione di un terzo grado di giurisdizione ordinaria: in tal modo soltanto l'appello sarà un rimedio reale ed effettivo e cesserà di essere un privilegio per una delle parti.

Ed allora soltanto la Corte di cassazione potrà compiere la sua missione, che è quella di un giudizio straordinario di pura legittimità. Attualmente, come è naturale, la coscienza del litigante che ha perduto in appello, specialmente quando aveva vinto in primo grado, non si rassegna facilmente ad una sentenza che ritiene effetto di un sistema errato di procedura, e cerca di scuoterne l'efficacia. E siccome altro mezzo non vi è se non il ricorso in cassazione, noi vediamo che questo ricorso diventa frequentissimo, mentre dovrebbe essere raro e straordinario. Si chiamano a raccolta i migliori e più sottili avvocati per scoprire e anche inventare errori di diritto, là dove presumibilmente non vi è che un errore di fatto. E non sempre la Corte di cassazione resiste, perché è umano che ripugni al giudice di confermare una sentenza che appare non giusta; è umano che egli provi più soddisfazione nel rendere giustizia vera e sostanziale, anziché limitarsi ad un rigido esame di legalità. Ma come dicevo, ciò non è da approvare, perché arbitrario e pericoloso, e in ogni caso contrario alla legge.

Meglio è correggere la legge e stabilire un triplice grado di giurisdizione ordinaria. Non

entro nei particolari del sistema; mi limito a dire che riterrei preferibile il sistema classico della terza istanza, basato com'è noto, sul principio della *doppia conferma*. Quando due giudici, l'uno successivamente all'altro, hanno giudicato nello stesso modo, sorge una presunzione fortissima della bontà del giudicato. In questo caso il ricorso in terza istanza non dovrebbe essere ammesso. Ed è evidente che in terza istanza non dovrebbero esser ammesse nuove prove e nuove eccezioni, perché altrimenti non si finirebbe mai.

La funzione della Corte di cassazione verrebbe così ridotta a ciò soltanto che rientra nelle sue vere attribuzioni, ed i numerosi casi di ricorso che attualmente sono enunciati nell'art. 517 del codice di procedura civile dovrebbero ridursi ad uno solo, la violazione e falsa applicazione della legge. Credo anche che si potrebbe, per semplificare ancora più le cose, togliere l'assoluta obbligatorietà del rinvio, perché quando la causa, com'è succede non del tutto infrequentemente, si riduce soltanto ad una questione di diritto e il fatto è incontroverso, la Cassazione potrebbe essa stessa applicare il diritto al fatto, e così si toglierebbe la necessità di un nuovo giudizio. Credo anche che si potrebbe apportare un'altra e più importante, semplificazione: togliere che la stessa questione possa ripresentarsi una seconda volta alla Corte di cassazione; il giudice di rinvio dovrebbe subito uniformarsi alla decisione della Cassazione. Il giudizio di questa dev'esser definitivo, sia quando accoglie il ricorso, sia quando lo rigetta. In tal modo le Sezioni unite rimarrebbero soltanto per i conflitti di attribuzione e per altre materie d'interesse pubblico; e mi sia lecito aggiungere che neanche in questi casi credo indispensabile un così numeroso collegio.

Ho finito; ma prima credo mio dovere dire una parola sopra un argomento che in questi giorni molto ha appassionato l'opinione pubblica. Intendo alludere ai provvedimenti che il ministro guardasigilli ha preso relativamente ad alcuni magistrati. Lo faccio anche perché credo opportuno che il ministro dica qualche parola in proposito. Molto si è parlato di questi provvedimenti, specialmente negli ambienti giudiziari, e molte cose si son dette in senso diverso. Ma a coloro che hanno mosso

dubbii in proposito, risponderò con le parole stesse con le quali il ministro chiude la sua relazione al progetto di legge di cui poco fa parlavo.

Il ministro, onorevole Rocco, così si esprime:

« Quanto alla indipendenza della magistratura, essa più che effetto delle norme giuridiche che la garantiscono, è una conseguenza dello stato di spirito in cui il magistrato si trova; il problema pertanto più che un problema giuridico, è un problema morale ». E ciò è verissimo.

Continua l'onorevole ministro:

« Tra le cause infatti che possono limitare la libertà del magistrato, sono, è vero, le esorbitanze del Governo, ma più ancora le pressioni dell'ambiente, lo scatenarsi delle passioni politiche, le intemperanze della stampa ». Ed anche questo è perfettamente vero.

Ed ancora:

« E contro tutte queste illegittime ingerenze, pure non negando l'efficacia delle difese legislative, bisogna contare soprattutto sullo spirito di indipendenza della magistratura, che bisogna conservare e rafforzare, garantendo ad essa condizioni materiali e morali di vita che ne rendano altissima la dignità e incrollabile il prestigio ». Ed anche a questo io mi associo completamente.

L'onorevole ministro così conclude:

« Bisogna dirlo ad onore della magistratura italiana. Malgrado le angustie di ogni genere in cui si è spesso dibattuta, essa ha conservato sempre elevatissimo questo spirito. Tale prezioso patrimonio, rimasto intatto attraverso le prove più dure, il Governo intende custodire gelosamente, e se è possibile, con adeguate provvidenze rafforzare ».

A queste nobilissime parole dell'onorevole Rocco io mi associo completamente, esprimendo la fiducia che l'onorevole ministro le confermi con i fatti. *(Vive approvazioni)*.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Bacelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beltrami, Bensa, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Callaini, Cemerini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cócchia, Contarini, Conti, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pirelli, Pironti, Pistoia, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli.
Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gallini.

GALLINI. Onorevoli colleghi, chiedo venia se anch'io per pochi minuti azzardo intrattenervi intorno a temi che interessano l'Amministrazione della giustizia.

Primo tema, che ormai è diventato cronico, è quello del disservizio dell'Amministrazione della giustizia specialmente civile. Nello scorso gennaio in questa aula furono sollevate molte osservazioni intorno a questo disservizio, che veramente perdura in modo preoccupante e perdura perchè perdurano le cause che le determinano.

L'onorevole guardasigilli, con tutta buona volontà, promise di provvedere, ma la cosa è così difficile che anche l'onorevole ministro deve essersi trovato imbarazzato a tradurre in atto questo suo proposito.

In sostanza le ragioni efficienti del disservizio sono sempre queste tre: il disagio economico e morale della magistratura, la deficienza di personale giudicante e di cancelleria e l'aumento considerevole di lavoro dei tribunali, il quale ultimo coefficiente dovrebbe essere una ragione di compiacenza, ma nelle aule della giustizia si risolve in un vero e proprio infortunio per la giustizia. Io, ripeto, so che è difficile provvedere e non voglio ripetere le ragioni che dissi nello scorso gennaio, ma credo che, se l'onorevole guardasigilli volesse trarre profitto dall'esperienza dei capi di collegio, se ne troverebbe bene. Questa esperienza andrebbe impiegata specialmente per togliere di mezzo quella specie di indecoroso mercato che si forma nelle udienze civili, quando c'è una chiamata di 300 o 400 cause, con 500 o 600 avvocati e procuratori.

L'Amministrazione della giustizia perde tutto il suo prestigio e i poveri presidenti arrivano in fondo a questo servizio inconcludente esauriti. Si è abolita addirittura la discussione orale, che sarebbe invece una cosa provvidenziale per le cause civili e il giudice se ne va a casa con un mezzo quintale di fascicoli, che non sa che cosa contengono. Al quale proposito l'onorevole guardasigilli potrebbe studiare il tema ricordato ora dal collega Venzi; il tema del giudice unico, che io ebbi l'onore di studiare in collaborazione col mio ministro, onorevole Finocchiaro-Aprile, che lo adottò.

Quel provvedimento non fece cattiva prova, ma non fu fortunato, perchè non era ancora giunto il suo tempo.

Io credo che il giudice unico sarebbe una provvidenza, un riparo, perchè in fondo in fondo, oggi esso c'è con tutti i suoi difetti e senza alcuno dei vantaggi, che procurerebbe tale sistema, bene studiato; il giudice si trova a casa con molti fascicoli che studia egli solo e che il collegio, si può dire, non conosce che di nome.

Io non posso fare altra preghiera all'onorevole ministro della giustizia che questa: veda egli se per una via o per l'altra può togliere questo disagio economico e morale nel tempo stesso, che scredita l'Amministrazione della giustizia di fronte al Paese.

Un secondo tema molto delicato, onorevole ministro, un tema del quale ho esitato a parlare, si potrebbe intitolare così: *la magistratura e le società segrete*.

Noi tutti avevamo notizia che le società segrete erano arrivate fino nelle aule dei tribunali, erano arrivate direi quasi ad inquinare l'Amministrazione della giustizia; ma non ne avevamo la dichiarazione ufficiale. Recentemente un documento ufficiale di una certa gravità, una specie di appello al popolo italiano alla resistenza, una circolare insomma del noto Gran Maestro, direttore di una Società segreta, conteneva queste precise parole: «La Massoneria si onora di avere nelle sue file magistrati che nulla vale a piegare».

C'è dunque, onorevole Guardasigilli, una lotta intima per piegare la coscienza dei magistrati? Verso chi, contro chi? Per quali ragioni? Perchè resistono questi magistrati? Quali sono gli impegni che hanno con la loro

società segreta? quali vincoli? quale giuramento? Vi è contraddizione col giuramento che prestano davanti alla maestà del Re, di servire la giustizia? Quale è il numero di questi magistrati? quali sono? dove sono? Potrei moltiplicare, se il tema non fosse così delicato, queste domande e questi interrogativi. Ma mi fermo, perchè il ministro Guardasigilli, come il Senato, intendono meglio che io non possa dire.

Passo ad un altro tema che si aggrava ogni giorno. Si potrebbe intitolare il tema delle *giurisdizioni speciali*.

Fino dalla fine del 1922 fu presentato un ordine del giorno Da Como e Castiglioni e fu pronunciato uno splendido discorso dal senatore Da Como, nel quale si dichiarava che queste giurisdizioni speciali costituivano un *pericoloso regresso*. Più tardi, nel maggio dello stesso anno 1922, il ministro Guardasigilli del tempo, onor. Luigi Rossi, richiesto di dire quali e quante erano le giurisdizioni speciali e che cosa costassero, rispose per iscritto che dalle indagini fatte non gli era riuscito precisare il numero ed il costo delle giurisdizioni speciali, ma egli ne numerava ben 28, le quali, se non sbaglio, invece di diminuire sono cresciute. Io debbo giudicare così dall'aumentato numero delle questioni di competenza, che si svolgono dinanzi ai tribunali ogni giorno. Ora di queste giurisdizioni speciali ve ne sono talune che sono addirittura contro lo Statuto, contro la legge e contro il senso morale! Io vorrei personificare l'idea in un episodio. Una volta sola mi sono trovato a patrocinare davanti alla Commissione centrale dell'impiego privato in una questione di competenza. Prima di me discuteva la sua causa un giovanotto licenziato dalla Cassa di risparmio di Bologna. Egli reclamava qualche centinaio di lire d'indennizzo. La Commissione di prima istanza glielo aveva negato, egli aveva appellato ed era stato chiamato a difendersi personalmente a Roma, ed egli si difendeva come meglio poteva. Io intanto pensavo tra me: « ma è possibile che i pretori di Bologna, che il tribunale, che la Corte di appello di Bologna non siano in grado di giudicare, se un giovane avventizio licenziato ha diritto a cento, duecento, cinquecento lire d'indennità, o non ne ha diritto? Perchè infliggere alla Magistratura questa mortificazione di toglierle questa compe-

tenza, di creare un tribunale centrale a Roma, che non si sa nemmeno dove risieda, che non si sa come comporlo, che non si sa quale procedura abbia? »

Onorevole Guardasigilli, rifletta su questo. Sono sicuro che lei è persuaso di queste mie ragioni.

E chiudo ricordando un'altra giurisdizione speciale contro la quale ho combattuto ripetutamente e inutilmente: quella delle acque.

In un Paese come il nostro, che ha eretto un monumento di sapienza e di gloria quando fu abolito il *Foro speciale ecclesiastico*, si è veduta risorgere una serie di Tribunali delle Acque, anche qui con menomazione dell'Autorità giudiziaria, che non aveva mai dato segno di essere incompetente a giudicare tale materia. E questo magistrato speciale giudica ormai da un decennio, e si creano diritti e si decidono cause le quali un bel giorno, onorevole Guardasigilli, bisognerà ratificarle ricorrendo alla legge *Barbarius Philippus*, che è una legge di 20 secoli fa, una legge, dei tempi in cui *quod principi placuit legis habuit vigorem*. Se noi non ricorressimo a quella legge, come si farebbe con le centinaia e le migliaia di sentenze che pronuncia il Tribunale delle Acque? E voglio ricordare, per dimostrare l'assurdità di questa giurisdizione speciale, che i tribunali delle acque trovarono giustificazione specialmente in questo fatto: risparmiare le perizie. Perchè ogni tribunale in materia di acque aveva bisogno di fare una perizia. Ebbene cosa è successo? È vero, si sono risparmiate le perizie, ma si sono creati gli accessi e i sopraluoghi di tutto il tribunale. Invece di pagare un perito, si pagano gli accessi che costano dieci volte di più, non solo, ma si è creato questo assurdo giuridico e morale: il giudice tecnico del tribunale delle acque è un dipendente del Ministero dei lavori pubblici, il quale è, nove volte su dieci, la parte in causa. Questi giudici tecnici sono indubbiamente degli uomini onesti e colti, che giudicano secondo la loro coscienza: ma vi figurate voi, onorevole ministro, un impiegato che è messo nella condizione o di dar torto al proprio Ministero, passando per un ignorante, o di dar torto alla parte passando per un uomo corrotto? Questa situazione si verifica in ogni giudizio; ed è una immoralità che bisogna far cessare.

Io ho fiducia, che l'onorevole Guardasigilli,

che ha tanto buon volere e tanta energia, provvederà anche a questo d'accordo col suo collega dei lavori pubblici e così egli avrà operato da giurista vero e coscienzioso, e avrà reso un servizio all'amministrazione della giustizia del proprio paese! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Milano Franco d'Aragona.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Onorevoli colleghi, io mi limiterò a brevi osservazioni senza ritornare sugli argomenti trattati dai valorosi oratori che mi hanno preceduto. L'onorevole Guardasigilli nel suo magistrale discorso pronunziato nell'altro ramo del Parlamento nella discussione del bilancio della giustizia, e a proposito della presentazione del progetto di legge per le modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento giudiziario, ha riconosciuto l'urgenza di tre problemi importanti, l'uno relativo alla delinquenza abituale, l'altro relativo ai delinquenti pazzi e l'ultimo relativo ai minorenni delinquenti. Questa urgenza è indubitata e varie volte in quest'alta Assemblea altri oratori, e particolarmente l'onorevole senatore Garofalo, ne hanno rilevato tutti i gravi inconvenienti, tutti i danni arrecati all'ordine sociale. Più volte gli onorevoli rappresentanti del Governo hanno fatto promessa d'impartire provvedimenti adeguati per eliminare i danni e gli inconvenienti che derivano dall'aggravarsi della delinquenza abituale.

Io, senza ritornare su quanto ebbi l'onore d'esporre al Senato, a proposito del bilancio dell'interno, debbo far rilevare all'onorevole ministro Guardasigilli anche l'urgenza d'impartire provvedimenti sui reati che maggiormente turbano l'ordine sociale e specialmente sui reati contro le persone e sulle violenze in genere.

Giova rilevare come le statistiche giudiziarie insegnano che il maggior numero dei reati contro le persone è commesso a mezzo di armi proprie e particolarmente di rivoltelle e pistole; quasi tutti i reati contro le persone e le lesioni in genere sono perpetrati a mezzo di questa arma micidiale, la quale finisce per non risparmiare quasi alcuno di coloro che sono presi di mira dai delinquenti, e non rare volte i passanti.

L'onorevole ministro dell'interno nella seduta dell'8 marzo ultimo, a proposito di questo argomento, promise che avrebbe presentato un progetto speciale per reprimere tale grave inconveniente, per eliminare sì grave turbamento all'ordine sociale.

Ma i provvedimenti su quei reati e sui delinquenti abituali non sono stati ancora presentati; bensì il governo nazionale ha voluto lodevolmente integrare l'autorizzazione ad apportare modifiche a tutte le nostre leggi, sia a quelle civili sia a quelle penali, sia alla legge di pubblica sicurezza e all'ordinamento giudiziario.

A tale proposito rassegnò all'onorevole Guardasigilli ed al Senato la mia osservazione se non creda l'onorevole Guardasigilli, che s'imponga l'urgenza di provvedimenti speciali relativi appunto alla delinquenza abituale e specialmente di quei gravi reati che turbano viepiù l'ordine sociale, che si rivolgono contro la incolumità delle persone, e che sono commessi con rivoltella o con pistola. Io voglio ricordare all'onorevole Guardasigilli una osservazione che egli, nel riconoscere l'urgenza dei provvedimenti per questa categoria di delinquenti, faceva: egli diceva che pur dovendosi apportare le modificazioni alla legislazione, cioè al Codice penale, al Codice di procedura penale, alla legge di pubblica sicurezza, questi « sono provvedimenti lenti nella formazione dei Codici ». Ed è giusto che dei provvedimenti così gravi importino la maggiore ponderazione, in modo che non si debba, ad ogni pie' sospinto, addivenire alla modificazione della legislazione. Si comprende di leggeri che occorre tutto il tempo necessario per elaborare siffatti provvedimenti. Quindi, da questa premessa, devo trarre la logica illazione che si impongono provvedimenti, specialmente per reprimere la delinquenza abituale o recidiva, che concorre, per lo più, nella perpetrazione dei reati e precisamente di quelli che viepiù turbano l'ordine sociale, e cioè quelli diretti contro l'incolumità delle persone, col mezzo della rivoltella e della pistola.

Senza ritornare su quello che altra volta dissi, innanzi questa alta Assemblea, rassegnò la preghiera all'onorevole Guardasigilli affinché nella sua esperienza e nella sua energia giovanile, ponderi e vegga se non s'imponga la necessità

che per intanto, attendendosi le modificazioni che vanno apportate alla nostra legislazione, al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legge di pubblica sicurezza, si concretino e si presentino al Parlamento delle disposizioni urgenti ed opportune che si riferiscano alla repressione della delinquenza abituale e precisamente all'abuso nel porto delle armi, e specialmente della rivoltella e della pistola, ed ai reati che vengono commessi con siffatte armi.

Non aggiungerò altro a questo proposito; e, passerò a brevi rilievi che si riferiscono al trattamento della magistratura. Non ripeterò quanto autorevolmente è stato già detto dal nostro valoroso collega senatore Venzi; ripeterò solamente che, mediante il buon volere e le buone intenzioni del Governo nazionale, e specialmente del nostro volenteroso onorevole Guardasigilli, credo che per la magistratura sia giunto il momento di poter avere quel trattamento che le s'addice e che è necessario a mantenere alto il prestigio della sua missione. L'onorevole Guardasigilli, in quel discorso, su cui ho già richiamato l'attenzione del Senato, occupandosi del trattamento economico della magistratura, ebbe a dire parole che sono veramente preziose ed opportune: « trovo logico che la dignità ed il prestigio di una determinata categoria di organi dello Stato si commisurino in parte anche dalla remunerazione che lo Stato offre »; quindi la necessità che il trattamento economico dei magistrati non sia corrispondente e valutabile alla stregua di quello delle altre categorie di funzionari dello Stato. Le condizioni della magistratura sono del tutto speciali. La necessità che il magistrato, nella sua esteriorità, nella sua vita, possa serbare quella dignità, non dico propriamente rispondente alla sua funzione — perchè i magistrati italiani sono stati abituati alla parsimonia, alla modestia, ai sacrifici — ma per la quale abbia un tanto dalla sua posizione da poter corrispondere alle occorrenze della vita e da poter mantenere una serenità d'animo che è necessaria e precipua condizione del retto esercizio della sua alta professione.

E poi s'impone un miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati, appunto perchè sappiamo e deploriamo che non sono precisamente i migliori quelli che ambiscono alla

carriera giudiziaria. Lo stesso onorevole Guardasigilli ha ricordato che nel decorso anno sopra 200 posti messi a concorso per la carriera giudiziaria solo 51 furono vinti dai concorrenti. Nell'anno presente i posti sono stati elevati a 400. Nulla dirò su questa contingenza perchè nell'attuale momento si svolge il concorso, e per parte mia fo voti ed auguri, nell'interesse della magistratura, che giovani valorosi si presentino al concorso, che possano riportare l'approvazione ed essere prescelti.

Ma appunto io dico che, per incoraggiare i migliori, quelli che per la loro indole, per i loro studi e per il loro carattere, preferirebbero piuttosto che dedicarsi ad altre professioni, di entrare nella magistratura, torna indispensabile (essendo anche essi uomini e non potendo anch'essi fare astrazione dei bisogni della vita), che siano messi in grado di vivere dignitosamente, conformemente alla loro missione e alla dignità della carriera che hanno prescelto.

Per cui senza che indugi ulteriormente su questo argomento, confido che il buon volere dell'onorevole guardasigilli che è già stato palesato così eloquentemente, voglia e possa, tenuto conto delle condizioni del bilancio, provvedere a che la magistratura abbia un trattamento economico e morale adeguato alla sua missione e alla sua posizione sociale.

Voglio fare però un'osservazione relativamente alla carriera; a me pare che l'onorevole ministro abbia esternato un concetto molto savio e opportuno relativamente alla carriera dei magistrati. Per le norme che vigono attualmente è consentito ad alcuni di essi (per la fortuna che ha loro arriso) di poter percorrere la carriera celeramente, e in breve tempo assurgere ai più alti posti. Abbiamo avuto degli esempi per cui dei consiglieri di appello dopo soli pochi anni, — due o tre, — hanno potuto essere elevati al grado di consiglieri di cassazione, mentre a molti loro colleghi, che erano pure conosciuti, come magistrati distinti ed emeriti, non era riservata che una tarda e lunga carriera e difficilmente possono pervenire ai più alti gradi.

Io ritengo che specialmente per la Corte di cassazione occorran elementi, i quali abbiano una superiore cultura e siano magistrati studiosi del diritto e della scienza, onde possano degnamente sedere nel supremo collegio regio-

latore del diritto, e possano avere delle qualità corrispondenti ad attendere al grave compito per il quale vanno elaborate delle sentenze che poi servono di norma per i collegi inferiori. Comprendo dunque che alla Corte di cassazione possano e debbano adire i magistrati migliori, nel senso che abbiano una più elevata cultura e che abbiano dato prove di sapienza superiore e più vasta erudizione.

Ma agli altri bisogna pure lasciar adito ad una conveniente e non tarda carriera.

A questo proposito ricordo una savia disposizione di legge, per la quale si era provveduto, in precedenti progetti di legge, che alla Corte di cassazione potessero soltanto pervenire magistrati di una cultura e di una dottrina superiore, mentre gli altri, che pure vengono quotati quali magistrati egregi, valorosi, adatti e che hanno dato prove corrispondenti, avrebbero potuto pervenire al grado di presidenti di sezione di Corte di appello, in modo da poter distinguere così l'ascesa ai gradi superiori, che cioè alla Cassazione potessero pervenire i più valorosi nel senso della cultura del diritto e della cultura scientifica, e che gli altri magistrati, che pure avendo cognizioni adeguate, per esperienza, per laboriosità e valore, potessero essere adatti ai collegi di primo e secondo grado, ed anche a mansioni direttive e amministrative, e potessero occupare degnamente il posto di Presidente di sezione di Corte d'appello e i gradi equiparati, come avvocati generali e via. Quindi sottometto all'onorevole Guardasigilli questa mia riflessione affinché, quando dovrà preparare la riforma dell'ordinamento giudiziario, terrà presente queste mie osservazioni intese a schiudere a quelli che abbiano la maggior cultura scientifica, l'adito alla Corte di cassazione e agli altri magistrati, pur valorosi e bene sperimentati, lasciare il grado di Presidente di sezione di Corte d'appello e i gradi equiparati.

Ma l'altro inconveniente che è deplorato da tutti coloro che s'interessano della amministrazione della giustizia, è quello di avere eliminato il grado vero e proprio di Presidente di Sezione di Corte di cassazione, di Avvocato Generale della cassazione, di primo presidente e di Procuratore Generale di appello, e di aver stabilito unicità di ruolo in modo tale che tutti abbiano l'identico grado di consigliere di Cas-

sazione; di guisa che si ha l'inconveniente che nella capitale del Regno vi sono tre collegi giudiziari: Corte di cassazione, Corte di appello e Tribunale, ed i capi di questi tre collegi giudiziari, (senza parlare di quelli di primo presidente di Corte di cassazione e di Procuratore Generale che non vanno messi in discussione e che sono i più alti gradi della carriera, e tali vanno conservati,) tutti non sono altro che consiglieri di Corte di Cassazione. Val quanto dire che tanto i Presidenti di Sezione della Corte di cassazione e l'Avvocato generale, quanto i capi della Corte di appello, quanto i capi del Tribunale, hanno il medesimo grado, e solamente si distinguono per un incarico che viene ad essi conferito.

Credo che questo non concorre ad elevare il prestigio della magistratura, il prestigio della gerarchia, perchè comprendo che i magistrati, in generale persone corrette e bene educate, hanno il senso squisito del loro dovere e serbano la dovuta disciplina e il dovuto rispetto a quelli che rappresentano l'autorità superiore, ma senza dubbio sono uomini e devono considerare il fatto che chi può fare le veci del primo presidente della Corte di cassazione, chi può fare le veci del procuratore generale di cassazione, chi presiede le Corti di appello non sono in effetti altro che rivestiti di un grado eguale a quelli che presiedono i tribunali nei centri di maggiore importanza. Quindi credo che questo inconveniente, lamentato da tutti, possa indurre l'onorevole Guardasigilli a ponderare, a riflettere, se non venga ritornare all'antico, il quale ha dimostrato con l'esperienza che questi gradi superiori erano sempre rivestiti della massima considerazione ed ossequio, tanto vero che li troviamo conservati nelle nostre nazioni sorelle, nelle maggiori nazioni d'Europa, conservati con la medesima distinzione di grado, in Francia, in Belgio, in Spagna e in Germania, e sono conferite queste funzioni come grado, e non come semplice incarico.

Non mi attarderò ad altre considerazioni ed esprimendo tutta la mia fiducia nell'onorevole Guardasigilli, il quale prende e prenderà sempre più a cuore la sorte della magistratura, che voglia rialzarla a tale considerazione, a tale adeguato trattamento che possa incoraggiare i giovani valorosi a concorrere e ad entrare

in sì nobile carriera, per sempre più mantenerne le gloriose tradizioni. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Intendo, onorevoli colleghi, richiamare molto brevemente l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un fatto che può sembrare di lieve importanza e che non abbia alcuna attinenza con l'amministrazione della giustizia, ma che invece a mio modesto giudizio ne ha molta con essa e produce effetti funesti su l'educazione popolare e probabilmente anche per la delinquenza.

Chi legge i giornali - e tutti noi purtroppo dobbiamo leggerli di continuo - nota che le terze e le quarte pagine di essi, sono ingombre, con un lusso addirittura straordinario, di particolari sui maggiori delitti che si verificano nel nostro paese: grassazioni, furti, scassi, delitti di sangue, rapimenti ed i più turpi misfatti. Nè mancano resoconti di processi scandalosi ed una cronaca giornaliera dei suicidi. Le persone intelligenti e sennate passano su queste pubblicazioni senza leggerle: esse invece formano il maggiore interesse e la delizia del popolino, delle donne e dei giovani, delle menti esaltate, avidi di emozioni o dominate da una morbosa curiosità.

A questi particolari così abbondanti, dove molte volte l'autore dell'articolo si crede in diritto di fare inopportunamente dello spirito, si aggiungono spesso i ritratti dei maggiori delinquenti, dei ladri più famosi, di audaci avventurieri, di cortigiane: ritratti alternati con quelli di uomini insigni nella diplomazia, nella politica, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, e perfino alle volte anche di qualche sovrano o principe straniero. (*Vive approvazioni*).

Di sì strana promiscuità gli uomini illustri di cui è riprodotta l'effigie non possono certamente compiacersi. A me pare che questo fatto sia degno di tutta la considerazione del Governo, poichè quelle copiose descrizioni, la celebrità, per quanto triste, che si procura così facilmente a tanti malfattori colpisce, al vivo la fantasia specialmente delle donne e dei giovani, getta nei loro animi germi pericolosi, trascina col contagio dell'esempio e della fama ad azioni criminose e disoneste. Ciò, come altresì certe rappresentazioni dei cinematografi,

esercita una sinistra influenza sulla educazione del nostro popolo (*benissimo*) e forse contribuisce anche a rendere più acuta e più grave la delinquenza.

Inoltre tale fatto discredita nelle masse il nostro Paese e quel che è peggio diffonde la più falsa opinione di esso all'estero, dando pretesto a riprodurre a danno di questo antiche e calunniose leggende, massime da parte di stranieri che hanno interesse e l'abitudine di denigrarci.

Da che dipende questo cattivo vezzo di alcuni giornali, che indubbiamente non è nuovo, ma che si è esteso da qualche tempo in modo veramente deplorabile? Deriva forse da un aumento della delinquenza, che io credo si sia verificato dopo la guerra la quale, se ci ha dato il trionfo delle aspirazioni nazionali e tanti benefici, ha però, e non poteva accadere altrimenti, suscitato tante passioni, attriti, violenze, un enorme spostamento di interessi e di situazioni e crudeli difficoltà della vita. Probabilmente anche in altri paesi si verifica lo stesso fenomeno. Ma io credo che, indipendentemente dall'aumento della delinquenza, altre cause sussistano le quali inducano parte della stampa ad abitudini così funeste.

Una volta, onorevoli colleghi, i giornali erano modestamente di quattro pagine, ed ognuno di questi rappresentava una opinione sostenuta lealmente e con l'aiuto esclusivamente di coloro i quali professavano lo stesso pensiero politico della direzione del giornale. Molti di noi ricordano i tempi classici del giornalismo nostro, i tempi, ad esempio, dell'*Opinione*, della *Perseveranza*, del *Diritto*, della *Riforma*, per non risalire ad un tempo più antico, quello del glorioso *Risorgimento* fondato e diretto dal Conte di Cavour.

Ma i tempi sono profondamente mutati! Ora il giornale è di 8 e di 10 pagine e bisogna che tante e tante colonne siano ogni giorno riempite. Non possono certo restare in bianco. E così è avvenuto che a poco a poco un semplice cenno di cronaca nera, di poche parole, si è convertito in lunghi articoli, con commenti prelati, con particolari piccanti o da colpire le fantasie e con illustrazioni dei famigerati delinquenti e delle loro poco rispettabili effigie!

Ma vi è un'altra considerazione. Proprio in questi giorni ho letto che quando il Conte di

Cavour, con alcuni suoi amici, fondò il *Risorgimento*, prevede, per assicurare l'impianto e la vita del giornale per quattro anni, 100 mila lire. Attualmente 100 mila lire non basterebbero neanche per una settimana. Ora occorrono milioni. Il Crispi disse un giorno che ai tempi della sua giovinezza il giornalismo era un apostolato convertitosi di poi in un mestiere. Ora i giornali per avere i milioni necessari e per vivere debbono appoggiarsi a grandi banche, a potenti industriali, a forti capitalisti ed il giornalismo è diventato una industria. Per rivalersi di una parte della spesa hanno bisogno di una larga diffusione che possono procurarsi a preferenza nel popolino solleticando la curiosità malsana e pettegola di esso.

Ma vi è poi un altro motivo. La stampa di opposizione potrà asserire e forse dirà che la limitazione, che ad essa è imposta, le vieta di occuparsi largamente dell'opera del Governo e di commentarla e censurarla come vorrebbe, e restringe quindi la materia ai suoi articoli. Io credo invece che mai come ora si sia detto tanto male del Governo.

Io ritengo che le pubblicazioni, che ho deplobrate, siano assai più funeste al Paese delle critiche anche più aspre e più ingiuste all'azione del Governo, e che convenga invece lasciare la più sconfinata libertà di critica, perchè io ho fiducia nel senno del nostro popolo. Il nostro popolo, pur tra i dolori e i disagi attuali del caro della vita e dell'asprezza delle imposte, sente tutti i benefici che il Governo nazionale ha assicurati al Paese. Il nostro popolo ricorda l'umiliante condizione in cui il Paese si è trovato nel passato, quando il Parlamento non funzionava ed il Governo era in mano dei gruppi parlamentari, senza autorità e senza prestigio. Il nostro popolo sente che il Governo nazionale gli ha dato il rispetto dell'ordine pubblico, un ordinato e tranquillo svolgimento del lavoro, il credito all'estero, e gli è grato per aver conseguito questi risultati.

Io son di avviso e desidero in massima, e salve speciali contingenze dei tempi, la maggior libertà della stampa, meno per quella di coloro che vorrebbero condurre un popolo grande come il nostro alla vergogna e agli errori del bolscevismo (*benissimo*), e per quella stampa che discredita il nostro paese all'estero.

Contro simili abusi vadano tutti i rigori della legge.

Io comprendo, onorevoli colleghi, che all'inconveniente da me lamentato è assai difficile trovare il rimedio. Che cosa può fare il Governo in questa materia? Per quello che riguarda i resoconti dei processi, vi è una legge la quale interdice di riferire notizie di processi in corso, almeno durante l'istruttoria. Noi invece abbiamo visto come tutti i segreti dell'istruttoria siano ora violati e come si siano date in pasto al pubblico le più strane leggende, perturbando e traviando la pubblica opinione.

Ma se la legge non desse completo affidamento, confido che l'onorevole ministro vorrà portare la sua attenzione su questo argomento e provvedere perchè si grave inconveniente sia evitato, specialmente per i giudizi in corso d'istruttoria. Un più efficace rimedio dovrebbe trovarlo la stampa stessa nel suo nobilissimo ministero. In essa militano uomini degnissimi per intelligenza, per cultura, per senso di responsabilità, ed abbiamo qui nobilissimi esempi di senatori venuti dal giornalismo e che hanno esercitato il loro ufficio con alta dignità ed onore. Crederei utile che i giornali fossero ridotti da otto pagine a quattro, come una volta: si eviterebbero così pubblicazioni frivole o assolutamente dannose come quelle a cui ho accennato.

L'Italia per il caro della vita, per gli strascichi della guerra, per una quantità di circostanze, attraversa un periodo difficile, ma il popolo ha fede nel Governo, ha fede in sé stesso, ha fede nell'avvenire. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1^a luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 153):

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1925

Senatori votanti	210
Favorevoli	170
Contrari	40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli Uffici scolastici di Trento e Trieste (N. 65):

Senatori votanti	210
Favorevoli	177
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (N. 64):

Senatori votanti	210
Favorevoli	175
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchi dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche (N. 55):

Senatori votanti	210
Favorevoli	180
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (N. 108):

Senatori votanti	210
Favorevoli	178
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (N. 107):

Senatori votanti	210
Favorevoli	180
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale (N. 103-A):

Senatori votanti	210
Favorevoli	179
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio (N. 82):

Senatori votanti	210
Favorevoli	180
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, con il quale vengono estese agli istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge dell'emigrazione agli allievi missionari (N. 110):

Senatori votanti	210
Favorevoli	184
Contrari	26

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze per sapere quando si inizieranno i lavori per la costruzione dell'acquedotto consorziale che deve fornire buona acqua potabile per il servizio delle ferrovie dello Stato e per i comuni di Prizzi, Lercara, Vicari, Alia, Roccapalomba e Montemaggiore Belsito in provincia di Palermo ».

Mosca.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta all'interrogazione del senatore Fulci Ludovico.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno;

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 140).

II. Votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino di Stato.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di sottosegretario di Stato (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati du-

rante la guerra per la costruzione di strade militari da conservarsi per gli usi civici (N. 118);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, per lo statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, e del relativo Protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 71).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 139);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 155);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 92);

Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia ed al raddoppio della via ferrata fra Mentone e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 23 dicembre 1923 (N. 105).

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2323, che approva la convenzione 27 settembre 1924 fra la provincia, il comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari ed il ministro dell'economia nazionale per la costruzione degli edifici per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto agrario di Bologna (N. 132);

Regularizzazione dell'indennità parlamentare (N. 171);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1412, che autorizza l'asse-

gnazione straordinaria di lire 100 milioni per la costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze (N. 124);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2779, concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di pietà classificati in prima categoria (N. 131);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1605, relativo a disposizioni per la ricostruzione e riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, distrutti o danneggiati dai terremoti (N. 161);

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 settembre 1924, n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale che il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'ospedale marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 163);

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1143, col quale sono stati istituiti presso il Ministero dell'economia nazionale due nuovi posti di sottosegretario di Stato (N. 96);

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 novembre 1924, n. 1098, relativo alla istituzione del grado di « maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « grande ammiraglio » nella Regia marina e nomina del duca della vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a marescialli d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a grande ammiraglio; del Regio decreto legge 4 novembre 1924, numero 1909, relativo a richiamo in servizio col grado di generale d'esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna (Numero 158);

Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima cinta) (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Risposta scritta ad interrogazione.

FULCI. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere perchè si sia interpretato l'art. 15 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, nel senso che i caratisti dell'Unione Messinese, entrati nella detta Unione per coercizione di legge, non possano acquistare un appartamento di un valore superiore alle loro carature, offrendo la differenza tra il valore dell'appartamento richiesto e quello delle carature.

È da considerare che per l'art. 337 del testo unico 19 agosto 1917, il quale riproduce gli articoli 312, comma 1 e 2 del precedente testo unico, come anche gli art. 313 e 314, l'art. 3 del Regio decreto 18 aprile 1915, n. 572, e il decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, appartenevano all'Unione Messinese gli edifici danneggiati o distrutti, che non costituivano unità o partite catastali o reddito imponibile superiore a lire 200. Per l'aumento dei prezzi della costruzione delle case, quelle carature non possono essere il prezzo di una casa di nuova costruzione, rispondente alla casa della quale erano proprietari i caratisti: intanto questi, obbligati dalla legge ad entrare nell'Unione Messinese, non poterono in quel tempo costruire la loro casa con i prezzi tanto più modesti di quell'epoca; è quindi umano ed equo che oggi loro si dia una casa rispondente a quella che essi avevano prima del disastro, tanto più che eglino sono pronti a sobbarcarsi a pagare la differenza del prezzo. Comunque, l'art. 15 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, non consente la limitata interpretazione che ad esso si dà e che fa un trattamento rigoroso alla categoria dei più modesti proprietari, che trovansi senza abitazione non per propria negligenza, ma per coercizione di legge.

RISPOSTA. — Alla disposizione, di cui al secondo comma, art. 14 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, in forza della quale resterebbero senz'altro esclusi dal beneficio dell'assegnazione di case economiche e popolari nei paesi colpiti dal terremoto, tutti gli aventi titolo a mutuo, di favore o a contributo, l'articolo 15, terzo comma, prima parte del decreto stesso, stabilisce un'eccezione in favore di coloro cui tale titolo compete, quali proprietari di edifici o di parte di edifici danneggiati o

distrutti, aventi un reddito imponibile non superiore a lire 200.

Tale eccezione consiste precisamente nel consentire all'Amministrazione di vendere a quelli che si trovano nelle indicate condizioni, contro cessione del loro diritto a contributo, una casa economica o popolare anche all'infuori del limite di cui all'art. 2, primo comma, del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356, e, cioè, non solo se ed in quanto restino disponibili dopo l'assegnazione a tutti gli aventi diritto.

L'eccezione stessa in realtà non sarebbe rigorosamente applicabile nei riguardi dei caratisti *ope legis* dell'Unione Edilizia Nazionale, nella città di Messina perchè trattasi, come sopra è detto, di vendite da farsi contro cessione da parte dell'acquirente del diritto a contributo che egli vanta verso lo Stato: ciò che non è possibile da parte dei caratisti che non hanno più rapporti da regolare con lo Stato, poichè i loro diritti vennero trasferiti all'Unione.

Nella considerazione appunto che il trasferimento si verificò per coercizione di leggi, si è venuto nella determinazione di considerare applicabile l'accennata eccezione anche nei riguardi dei caratisti di Messina, chiedendo ad essi anzichè la cessione del diritto a contributo — che più non hanno — la rivalsa della somma corrispondente al contributo stesso che lo Stato ha già scontato all'Unione.

In altri termini — in relazione anche all'ultimo comma del citato art. 15 del R. decreto 11 gennaio a. c. — i caratisti — *ope legis* dell'Unione Edilizia potranno ottenere l'acquisto di una casa economica solo contro versamento in unica soluzione dell'intero prezzo della casa stessa, salvo a realizzare per loro conto il credito che eventualmente vantino verso l'Unione per le carature ricevute, ove queste siano ancora in loro possesso.

Premesso ciò allo scopo di precisare la portata dell'art. 15, terzo comma, prima parte del ripetuto Regio decreto 11 gennaio a. c. specialmente nei riguardi dei caratisti *ope legis* dell'Unione Edilizia, giova rilevare che la limitazione del valore degli appartamenti che potranno essere ceduti deriva non già da interpretazione dell'indicata disposizione — come l'onorevole interrogante mostra di ritenere —

ma da un criterio di massima che l'amministrazione considera equo adottare nell'applicazione della facoltà consentitale.

Per apprezzare giustamente tale criterio occorre riportarsi allo spirito e alle finalità della disposizione legislativa in esame, in relazione al contesto di tutte le norme che disciplinano la materia.

Due distinti ordini di provvidenze sono stati deliberati dallo Stato a favore dei rimasti senza tetto a seguito del terremoto, a seconda che abbiano o no perduta nel disastro una casa di loro proprietà.

Agli uni, quelli che avevano una casa propria e perciò, presumibilmente, spontanea tendenza a ricostruirselo, lo Stato offre un aiuto finanziario — mutuo di favore o contributo diretto — adeguato all'entità della perdita sofferta, lasciando ad essi la cura di ricostruirsi l'alloggio perduto.

Agli altri, invece, lo Stato offre una casa in natura, di tipo economico, al puro prezzo di costo ed a condizioni favorevoli di pagamento.

Con tali provvidenze tutti i rimasti senza tetto vengono messi teoricamente in condizione di sistemarsi in alloggi definitivi. Ma in pratica fra i danneggiati del primo gruppo ve ne sono alcuni che non possono utilizzare a tale scopo l'aiuto finanziario statale perchè questo, pur essendo adeguato al valore assoluto della loro proprietà edilizia distrutta, è tuttavia così esiguo da non consentire ad essi di provvedere per proprio conto ad una nuova costruzione. A tali casi — che specialmente si verificano, come è ovvio, nei riguardi di proprietari di edifici che erano in condominio — si riferisce la norma legislativa che forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Fulci. La quale norma consente appunto che ai danneggiati, che si trovino nelle indicate condizioni, a integrare e valorizzare il beneficio già accordato, lo Stato offre un ulteriore beneficio, e cioè la possibilità d'acquisto di una casa di tipo economico a puro prezzo di costo.

Ecco, dunque, la finalità: valorizzare, con un nuovo beneficio, l'aiuto finanziario già concesso, fino a renderlo utile agli effetti cui era destinato, di mettere cioè il danneggiato in grado di ricostituirsi la proprietà di un alloggio.

In questa stessa finalità è insita la ragione

del criterio limitativo adottato dall'Amministrazione, la quale, del resto, non intende commisurare rigidamente all'entità del contributo finanziario accordato il valore dell'appartamento del quale potrà consentire l'acquisto, ma solo di mantenere fra i due termini ragionevole rapporto, che si riserva di stabilire di volta in volta, in relazione alle particolari condizioni del caso specifico.

La questione dei caratisti *ope legis*, dell'Unione messinese — dei quali esclusivamente si occupa l'interrogazione — rientra perfettamente in quella generale sopra prospettata, che riguarda tutti i danneggiati dal terremoto aventi diritto a mutuo o contributo, quali proprietari di edifici o parte di edifici con reddito imponibile inferiore alle 200 lire.

Osserva l'onorevole interrogante che trattasi di danneggiati ai quali la legge, obbligandoli ad entrare all'Unione messinese, impedi di costruire la loro casa coi prezzi più modesti dell'epoca e che il diritto a mutuo o contributo ad essi riconosciuto (rappresentato dal valore delle carature dell'Unione) non può corrispondere al prezzo di una casa *di nuova costruzione* equivalente a quella che hanno perduta. Ma una tale argomentazione appare destituita di fondamento sol che si consideri:

1° che lo svantaggio derivante dall'attuale maggiore prezzo delle costruzioni trova già un

compenso nella nuova valutazione del diritto a mutuo o contributo (aumento del 300 per cento) stabilita dall'art. 7 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, che sarà tenuta a base, anche per i caratisti di Messina, agli effetti della determinazione del valore della casa che potrà esser loro venduta;

2° che la lamentata differenza di prezzo fra le vecchie e le nuove costruzioni resta, d'altronde, notevolmente attenuata pel fatto che la casa oggi offerta dallo Stato viene valutata al puro prezzo di costo;

3° che ad ogni modo — come sopra s'è detto — l'Amministrazione non intende che il valore della casa, che potrà essere acquistata, sia rigorosamente corrispondente a quella del diritto a mutuo o contributo, ma ammetterà quell'equo margine di differenza che possa consentire al danneggiato una conveniente sistemazione.

Il ministro

GIURIATI.

Licenziato per la stampa il 25 maggio 1925 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.